

La seduta comincia alle 14,35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge Vitali; Palma; Pisapia: Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (1488-1423-718).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Vitali; Palma, Pisapia: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti ».

Ricordo che nella seduta del 12 giugno scorso si è svolta la discussione sulle linee generali e che nella seduta del 19 giugno scorso si è dato atto degli emendamenti presentati.

Avverto che il Governo ha ritirato l'emendamento 1.3 e che ha presentato l'emendamento 1.20.

Faccio presente che l'emendamento Pisapia 1.1 e quello del Governo 1.20, al contrario degli emendamenti del relatore che non hanno contenuto normativo ma meramente formale, saranno votati in li-

nea di principio ai fini della trasmissione, in caso di approvazione, alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Per quanto riguarda gli emendamenti del relatore, l'1.2 ha una evidente natura formale, mentre merita di essere chiarita la portata dell'emendamento 2.1. Tale emendamento sopprime la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2, che specifica, modificando l'articolo 445 del codice di procedura penale, che in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, se vi è costituzione di parte civile, l'imputato è condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile. Tuttavia la lettera che si vuole sopprimere non innova l'ordinamento, poiché il suo contenuto riproduce quello del comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale, che non è modificato dal testo in esame.

Chiedo all'onorevole Ghedini, relatore, di esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

NICOLÒ GHEDINI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Pisapia 1.1. In merito all'emendamento del Governo 1.20, pregherei il sottosegretario Valentino di fornire ulteriori delucidazioni, perché il testo elaborato nelle precedenti sedute della Commissione deriva da una lunga meditazione, su principi generali e non, che attingono all'istituto dell'applicazione della pena. Attraverso l'emendamento in oggetto si creerebbe uno sbarramento per alcuni reati, con la conseguenza che non si potrebbero patteggiare reati per i quali è prevista una pena detentiva oltre i due anni, precisamente i delitti indicati dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (vorrei ricordare che un identico emendamento era già stato a suo tempo presen-

tato e ritirato), delitti commessi con finalità di terrorismo e di eversione violenta dell'ordinamento costituzionale; non ricordo una fattispecie legata a quest'ultimo reato (forse l'articolo 283 del codice penale li riguarda in misura maggiore). Conseguentemente, attraverso il comma 1-*bis* dell'articolo 1 del testo unificato si eliminerebbe l'articolo 51 comma 3-*bis*, perché assorbito dall'ultima parte del primo comma dell'articolo 444 del codice di procedura penale. Si verrebbe a creare una sorta di diversità secondo il reato che viene contestato in astratto ai fini di limitare il tetto massimo della pena mentre, come era stato definito dalla Commissione la volta scorsa, il reato in astratto era collegato all'ipotesi del comma 1-*bis* dell'articolo 1 del testo unificato ma, in tutti i casi in cui non permanessero conseguenze dannose o pericolose del reato, lo sbarramento non avrebbe sostanzialmente effetto. In merito a ciò riterrei utile ricevere delucidazioni da parte del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 1.20, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.2 e 2.1 del relatore e mi dichiaro contrario all'emendamento Pisapia 1.1.

GIOVANNI KESSLER. Esprimo forte contrarietà all'emendamento 1.20 del Governo: questo specifico argomento era già stato discusso lungamente in sede Commissione e si era giunti, non a caso, ad una soluzione di compromesso (uso questo termine in un'accezione positiva). Se si rimette in discussione il punto di equilibrio, allora dichiaro di trovarmi maggiormente d'accordo con l'emendamento Pisapia 1.1. Ricordo che ci eravamo impegnati a mantenere il testo attuale, che rappresenta un punto di equilibrio tra idee e tendenze diverse, sul quale esprimiamo il nostro assenso.

Ritengo piuttosto strano porre limiti per accedere al patteggiamento in riferimento al tipo di reato, con la motivazione

che si tratta di reati più gravi (oltre i due anni di pena). Ritengo che un conto sia riferirsi alle qualità soggettive dell'imputato (anche se nel merito nutro qualche dubbio), come recita il comma 1-*bis* dell'articolo 1 del testo unificato, un altro sia la gravità del reato, che è già considerata dal codice penale. L'articolo 51 comma 3-*bis* del codice di procedura penale prevede moltissimi reati: dal sequestro di persona a scopo di estorsione (per il quale sarà difficile patteggiare a cinque anni, ed in quel caso ciò indica che si sono tenute in considerazione moltissime attenuanti e dunque il fatto stesso non è così grave) a questioni molto banali, ad esempio una telefonata minatoria compiuta da un ragazzino per conto di una associazione mafiosa, non perché ne faccia parte ma perché riceve un euro oppure a chi graffia la carrozzeria di un'automobile. Si tratta di una varietà di fatti talmente ampia che il patteggiamento indica un imputato che collabora (soprattutto se mafioso) con la giustizia oppure un fatto non grave. Ritengo ingiustificato porre il divieto di patteggiamento allargato ad una serie di reati eterogenei, alcuni molto gravi — ma per i quali è già prevista una pena alta che impedisce il patteggiamento — ed altri banali, per i quali limitare il patteggiamento sembrerebbe un'ingiustizia incomprensibile.

SERGIO COLA. Forse vi è un difetto di comprensione, oppure l'onorevole Kessler è incorso in un equivoco, perché i delitti a cui egli ha fatto riferimento rientrano nella previsione legislativa, sempre che non si tratti di reati che prevedono una pena minima di sei anni con aggravanti, poiché in tal caso non sarebbe assolutamente possibile rientrare nei limiti di due anni. La disposizione definita dall'emendamento del Governo prevede la possibilità di applicazione anche ai reati di cui all'articolo 51 comma 3-*bis* del codice di procedura penale, sempre che la pena rientri nei limiti dei due anni. I fatti a cui faceva riferimento, a titolo esemplificativo, l'onorevole Kessler rientrerebbero nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 444 del

codice di procedura penale. Ritengo che la questione sia diversa da quella posta l'onorevole Kessler. Ad esempio, nel caso del reato di estorsione, per il quale è prevista una pena minima, se non sbaglio, di 6 anni (9 anni con le aggravanti), con il concorso di varie attenuanti (e della diminuzione di cui al rito) non si arriverebbe a due anni; critico in questo senso l'emendamento del Governo, con il quale, per una sorta di politica criminale connessa semplicemente al *nomen iuris* o al tipico reato commesso, il Governo ritiene di dovere escludere da una particolare considerazione qualsiasi comportamento che rientri nell'ambito della fattispecie delittuosa enunciata.

In realtà, esistono vari casi rientranti nell'ambito dell'articolo 51-ter del codice di procedura penale (escludendo le finalità di terrorismo), che assumono un rilievo certamente non eccessivo di gravità, che tuttavia non possono essere puniti con una pena inferiore a due anni di reclusione. Abbiamo spesso discusso del concorso esterno alle associazioni: l'onorevole Pisapia, ad esempio, ha presentato una proposta di legge istitutiva dell'articolo 378-bis per cercare di definire una fattispecie che si differenzi dall'articolo 416-bis del codice di procedura penale, proprio perché, quando vi è concorso esterno, il *nomen iuris* comporta automaticamente l'erogazione di una pena eccessiva superiore a due anni. Ribadisco il mio disaccordo con l'emendamento presentato dal Governo per le ragioni che ho esposto. Inoltre, se vogliamo giungere ad una celere definizione dei processi, per risolvere casi giudiziari attraverso l'implicito riconoscimento di responsabilità (che si concretizza con l'ammissione al patteggiamento e l'esecuzione certa della pena) non possiamo che percorrere una strada diversa da quella che ci è stata prospettata dal Governo. Sarebbe corretto ricercare una soluzione (non si tratta di un compromesso) equa, ragionata, che tiene presente le motivazioni esposte, che la Commissione ha sintetizzato nella riformulazione operata mirabilmente e compiutamente dall'onorevole Ghedini. Non condivido l'espressione (anche se l'onorevole Kessler si è

corretto) « soluzione di compromesso », perché essa risponde a criteri di equità.

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Presidente, il Governo prende atto delle critiche formulate dalla maggioranza e dall'opposizione. rassegno all'attenzione dei membri della Commissione una riformulazione: propongo di aggiungere al comma 1-bis, dopo le parole « per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis » le parole « e 3-quater », ampliando la portata delle « limitazioni », chiamiamole così, anche per i fatti di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico. Chiedo ai membri della Commissione se accedano alla proposta di riformulazione.

NICCOLÒ GHEDINI, *Relatore*. Accolgo la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.20 del Governo.

VINCENZO FRAGALÀ. Condivido la riformulazione dell'emendamento 1.20 del Governo.

GIOVANNI KESSLER. Pur anticipando il voto favorevole sul provvedimento, annuncio la mia astensione sull'emendamento del Governo 1.20, così come è stato riformulato.

LUIGI VITALI. Annuncio il voto favorevole sull'emendamento del Governo 1.20, così come riformulato dal sottosegretario Valentino.

PIERLUIGI MANTINI. Condivido la riformulazione dell'emendamento proposta dal Governo. Vorrei sottolineare il valore politico della conclusione condivisa del provvedimento. Ciò non è avvenuto spesso in materia di giustizia; soprattutto su questo tema, mi sembra un segnale utile e da preservare.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Pisapia 1.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 1.20 del Governo, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole, così come riformulato.

(È approvato).

Il testo sarà inviato alla Commissione affari costituzionali per l'espressione del parere.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 1.2 del relatore, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.1 del relatore, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole.

(È approvato).

Purtroppo, si tratta dell'unico provvedimento che potremo approvare (mi auguro che ciò avvenga la prossima settimana) in sede legislativa, perché l'opposizione si è dichiarata contraria all'assegnazione in sede legislativa di altre proposte di legge; si tratta certamente di scelte

politiche, ma ricordo che abbiamo concluso la sede referente sia sul provvedimento riguardante il Ruanda sia su quello concernente la liberazione anticipata. Rimettere tali provvedimenti all'esame dell'Assemblea significherebbe non riuscire ad approvarli prima della pausa estiva. Vorrei dunque rivolgere un caldo invito ai colleghi presenti affinché si facciano latori di questa richiesta presso i gruppi di appartenenza.

Ringrazio i colleghi che sono intervenuti ed i rappresentanti del Governo.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,55.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
il 15 luglio 2002.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

A L L E G A T O

ALLEGATO

Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (C. 718 Pisapia, C. 1423 Palma e C. 1488 Vitali).

ULTERIORI EMENDAMENTI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

« 1. L'imputato e il Pubblico Ministero possono chiedere al giudice l'applicazione nella specie e nella misura indicata di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria diminuita fino a un terzo ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera i cinque anni di pena detentiva ovvero, per i delitti indicati dall'articolo 51, comma 3-bis, e per i delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione violenta dell'ordinamento costituzionale, non supera i due anni di pena detentiva.

1-bis. Nei confronti dei delinquenti abituali, professionali e per tendenza nonché dei recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, in caso di pena detentiva superiore ai due anni, l'applicazione della pena ai sensi e nei limiti di cui al comma 1 è subordinata a che non permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte dell'imputato. ».

1. 20 Governo.

Al comma 1, capoverso 1-bis, le parole: 51, comma 3-bis, sono sostituite dalle seguenti: 51, commi 3-bis e 3-quater.

1. 20 (seconda formulazione) Governo.

